



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da Cioce Annunziata ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss.

L. 3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Salzano (VE);

rilevato che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che la sig.ra Cioce ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori ~~tutti~~ i suoi beni, costituiti dall'immobile, in comproprietà con il marito, adibito ad abitazione, sito in Salzano (VE) frazione Robegano via XXV Aprile 87/c, dalla autovettura Chevrolet Matiz tg. CY321EN, dai mobili di arredamento della abitazione, in comproprietà con il marito, e dai proventi della attività lavorativa della sig.ra Cioce, la quale lavora quale impiegata addetta alle vendite con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione dei beni dell'istante, che l'immobile, il bene mobile registrato e il mobilio dovranno essere ceduti secondo le modalità competitive previste dall'art. 14 *novies* co. 2 L. 3/2012; rilevato, quanto allo stipendio della sig.ra Cioce, che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione, tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

ritenuto che l'elenco delle spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia, composta dall'istante, dalla moglie e da due figli minori, nati nel 2001 e nel 2004, sia sostanzialmente conforme alle esigenze di un nucleo quale è quello che fa capo al sig. Zonna e alla sig.ra Cioce;

osservato, tuttavia, come non siano state in alcun modo documentate spese mediche annue per € 1.500,00, oltre ad € 460,00 per dispositivi medici;

rilevato che non è stata nemmeno allegata la sussistenza di specifiche esigenze mediche in capo ai componenti del nucleo familiare;

ritenuto che, quindi, gli esborsi mensili della famiglia Zonna vadano correttamente quantificati nella minor somma di € 2.200,00 mensili (si sottolinea che l'importo è stato determinato tenendo conto anche di esborsi nella norma per medicinali utili a una famiglia che non soffre di patologie particolari);

osservato che la sig.ra Cioce potrà fare fronte a detti esborsi servendosi del proprio stipendio, pari ad € 1.148,00 mensili;

rilevato, a tal proposito, che la cessione del quinto operata in favore di Intesa SanPaolo Personal Finance (doc. 27) non è opponibile alla procedura;

osservato, sempre con riguardo alla cessione del quinto e *ad abundantiam* in vista della formazione dello stato passivo, che il relativo credito non gode di alcun privilegio nei rapporti tra il cedente e il cessionario;

osservato che, avendo l'istante dichiarato di contribuire nella misura dell'80% alle spese familiari mensili, quantificate in € 2.200,00, residueranno circa € 700,00 mensili che il nominando liquidatore dovrà utilizzare per soddisfare i debiti elencati alla pagina 18 della relazione depositata dall'OCC (doc. 3 allegato all'istanza);

ritenuto che, alle condizioni sopra indicate, possa dichiararsi aperta la presente procedura;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
- 2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Paolo Belviso;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 23.5.2018 e della relazione particolareggiata dell'OCC depositata in pari data presso il sito del Tribunale di Venezia;
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

- 6) determina i limiti di cui all'art. 14 *ter* co. 6 lett. b) nella misura di cui alla parte motiva del presente provvedimento
- 7) autorizza il debitore a utilizzare la casa coniugale, Salzano (VE) frazione Robegano via XXV Aprile 87/c, sino alla sua aggiudicazione a seguito di vendita competitiva.

Si comunichi anche al dott. Belviso.

Venezia, 12.6.2018

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi

